

06-07-2017

Deliberazione n. 111

**INDIRIZZI OPERATIVI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI ASSISI.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei**, del mese di **luglio**, alle ore **16:00** e seguenti, in Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Proietti Stefania	Sindaco	Presente
Stoppini Valter	Vice Sindaco	Assente
Cavallucci Veronica	Assessore	Presente
Guarducci Eugenio	Assessore	Presente
Pettirossi Simone	Assessore	Presente
Travicelli Claudia Maria	Assessore	Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole

Data: 06-07-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- Il Comune di Assisi è dotato di un Ufficio legale composto da un solo Avvocato Patrocinante in Cassazione e che nel corso degli anni, in considerazione del notevole numero di contenzioso, ha affidato anche ad Avvocati esterni l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio davanti a tutti gli uffici giudiziari del territorio e davanti alle magistrature superiori;
- In aderenza alle nuove direttive comunitarie, il Codice dei contratti, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.50/2016, esclude dal suo ambito applicativo i servizi legali difensivi e connessi a procedimenti giurisdizionali (c.d. patrocinio processuale), con particolare riguardo alla:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.”

- L'esclusione dei servizi di difesa legale sopra individuati determina in ogni caso l'applicazione dei principi fissati dall'art.4 del citato D.Lgs. 50/2016, e precisamente, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.18 del 31/01/2017, ha ritenuto di individuare specifiche procedure per l'affidamento dei patrocini legali a professionisti esterni, nelle ipotesi di impossibilità e per eccessivi carichi di lavoro dell'Avvocato comunale.
- Alla luce di quanto sopra è quindi necessario individuare specifico atto di indirizzo volto alla formazione di un elenco di professionisti, da formarsi previo avviso pubblico, cui affidare incarichi di patrocinio legale come di seguito indicato:
 - possono presentare istanza di ammissione all'elenco i liberi professionisti singoli o associati iscritti all'Albo degli Avvocati in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, allegando curriculum professionale con attestazione dell'esperienze maturate nello specifico Settore/Sezione, che sarà aggiornato a cura del libero professionista singolo o associato;
 - i professionisti non devono trovarsi inoltre in conflitto di interessi con il Comune di Assisi e pertanto sono da escludersi coloro che patrocinano cause contro l'Ente;
 - la richiesta di inserimento comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nell'avviso e non è vincolante per l'Amministrazione;
 - la formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito alle figure professionali;
 - la formazione dell'elenco avverrà seguendo l'ordine alfabetico;
 - sarà formato un solo elenco diviso in "sezioni" per ciascuna materia specialistica (es. civile, penale, tributario, amministrativo, lavoro);
 - se si esprimono più competenze occorre segnalare l'iscrizione alle diverse sezioni dell'elenco;
 - L'incarico potrà avvenire, per importi inferiori a €. 40.000,00, anche mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; per importi superiori trova applicazione l'art. 95 comma 3 lett. b) del codice 50/2016 e comunque quanto previsto dal medesimo Codice per quanto applicabile;
 - Costituisce requisito ad substantiam del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale la "preventiva" pattuizione con il legale del libero foro dell'erogando

compenso per le prestazioni professionali (art. 2233, comma 1°, cod. civ., ed art. 13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), il tutto in riferimento alle “ TABELLE PARAMETRI FORENSI” attualmente contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. Tenendo presente la prioritaria necessità di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio, al legale incaricato sarà, in linea di principio, corrisposto un compenso professionale non superiore ai “ MINIMI TARIFFARI VIGENTI”: qualsiasi deroga a detto postulato economico dovrà, pertanto, essere motivata, per iscritto, dall'incaricando patrocinatore.

- nulla verrà versato ad integrazione del precedente impegno per qualunque tipo di attività suppletiva che l'avvocato incaricato non avrà prima comunicato e concordato con l'Amministrazione;
- in caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare presso la parte soccombente le sue spettanze e solo in caso di insolvenza di quest'ultima avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune di Assisi nella misura minore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto, e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo;
- l'Avvocato incaricato inoltre si impegna per tutta la durata dell'incarico conferito a non difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Ente;
- I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'Ente. In particolare, in esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto l'Ente, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.
- Al Dirigente è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni udienza, in modo da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune;

- il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale nel quale saranno richiamate, per quanto applicabili, anche le norme del codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali approvato con delibera Giunta comunale n. 241 del 20.12.2013 oltre a quanto riportato nel presente atto di indirizzo;
- L'elenco sarà aggiornato semestralmente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio con le domande pervenute nel semestre precedente. Avrà validità dalla sua approvazione e dovrà utilizzarsi da parte dei dirigenti dei diversi settori organizzativi dell'Ente nel rispetto di quanto contenuto nel Codice dei contratti.
- In ogni caso permane la discrezionalità dell'Ente di rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all'elenco in casi di particolare importanza ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza (scelta che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata).

- **Dato atto** che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri per l'Ente;

- **Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente resi,

DELIBERA

- 1) Di approvare gli indirizzi indicati in premessa, che si intendono qui riportati, al fine di costituire un elenco di avvocati del libero Foro, ai quali conferire incarichi di patrocinio legale, nell'ambito di controversie in cui sia parte l'Ente e ove sia necessario l'apporto di tale professionalità specifica nel rispetto del principio di cui all'art.4 del D.Lgs.50/ 2016 e delle altre norme del medesimo Decreto Legislativo applicabili in materia, nelle ipotesi di impossibilità e per eccessivi carichi di lavoro dell'Avvocato comunale;
- 2) di demandare al Segretario Generale gli atti derivanti dal presente provvedimento,
- 3) di dare atto che Responsabile del procedimento è il dott.Fabrizio Proietti.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

- 4) di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal _____

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

al _____

L'incaricato del Servizio di pubblicazione

IL DIRIGENTE

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. _____ del _____.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.